

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14 DEL 07 SETTEMBRE 2018

ESONERO DALLO SPLIT PAYMENT PER I LAVORATORI AUTONOMI

L'art. 12, comma 1, DL n. 87/2018, confermato anche nella Legge di conversione n. 96/2018 dello scorso 9 agosto, introduce il nuovo comma 1-sexies all'art. 17-ter, DPR n. 633/72 in base al quale [non trova applicazione lo split payment ai compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto/d'imposta ex art. 25, DPR n. 600/73](#): l'esclusione riguarda solo le fatture dei professionisti, in quanto esercenti attività di lavoro autonomo, mentre non riguarda le prestazioni degli altri esercenti attività d'impresa anche se soggette a ritenuta alla fonte (come ad esempio quelle degli agenti e rappresentanti di commercio che restano soggette alla scissione dei pagamenti).

Di fatto la nuova disposizione "ripristinata" l'esonero dallo split payment per le fatture emesse da parte dei lavoratori autonomi nei confronti di pubbliche amministrazioni, fondazioni e società controllate e loro controllate, nonché con società quotate al Fitse Mib. [La predetta novità è applicabile alle fatture emesse successivamente al 14.7.2018](#) (data entrata in vigore del Decreto in esame).

L' Agenzia delle entrate conferma che in caso di [rettifiche in diminuzione di operazioni già fatturate in regime di split payment, le note di variazione](#), emesse dal 14 luglio 2018, [seguono la disciplina dell'operazione originaria e rimangono soggette alla scissione dei pagamenti](#) per il principio di esigibilità dell'Iva derivante dall'effettuazione dell'operazione (articolo 63 della direttiva Iva e articolo 6 del Dpr 633/72).

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI